

Codice A1617A

D.D. 18 settembre 2026, n. 675

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di "Realizzazione nuova linea di innevamento programmato lungo la pista 27 - Bosco" nel Comune di Bardonecchia (TO). Richiedente: Colomion S.p.A. (P. IVA 00483380010).**



**ATTO DD 675/A1617A/2026**

**DEL 18/09/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di “Realizzazione nuova linea di innevamento programmato lungo la pista 27 - Bosco” nel Comune di Bardonecchia (TO). Richiedente: Colomion S.p.A. (P. IVA 00483380010).

Richiamata l’istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e s.m.i. presentata dalla società Colomion S.p.A. (P. IVA 00483380010), in Reg. Molino n. 18, 10052 Bardonecchia (TO), pervenuta con nota protocollo in ingresso n. A1600A/111217 in data 24/07/2026 per il tramite del SUAP presso l’Unione Montana Valle Susa, per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto “Realizzazione nuova linea di innevamento programmato lungo la pista 27 - Bosco” in località Melezet nel Comune di Bardonecchia (TO);

Viste:

- la nota prot. n. A1600A/114433 del 30/07/2026 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 06/08/2026, prot. n. A1600A/117592;
- la documentazione integrativa registrata al protocollo in ingresso n. A1600A/131432 in data 18/09/2026;

Dato atto che:

- il progetto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Bardonecchia, Sezione B, foglio 29 – particella 86, foglio 30 – particelle 1, 2, 4, 6, 7, 24 e 25, foglio 32 – particelle 1 e 2, in località Melezet;
- il progetto prevede la realizzazione della linea di innevamento per una lunghezza di 1.180 m lungo l'intero sviluppo della pista n. 27 "Bosco", mediante il collegamento alla rete di distribuzione esistente. Le opere consistono nella posa interrata della condotta di alimentazione e nella realizzazione di 28 pozzetti di linea destinati all'alloggiamento delle apparecchiature di erogazione;
- gli interventi comportano la trasformazione di una superficie complessiva di circa 1.180 m<sup>2</sup> e

determina movimenti terra per un volume totale di circa 1.062 m<sup>3</sup>;

- gli interventi non interessano superfici boscate;
- il richiedente ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree di intervento;
- il progetto proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dagli art. 1 della l.r. 45/1989 in quanto comporta la modifica/trasformazione d'uso del suolo e dell'assetto idrogeologico del territorio in un'area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 45/1989 il rilascio dell'autorizzazione è di competenza regionale;

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato A) del 01/09/2026, prot. n. A1800A/39775, pervenuto in data 02/09/2026, prot. n. A1600A/123905, il quale rileva che gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata e con prescrizioni alla loro realizzazione;

- che il parere forestale non si rende necessario in quanto gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al procedimento attivato dal SUAP presso l'Unione Montana Valle Susa;

Rilevato che:

- in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;

- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di interesse pubblico, poiché ricade in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;

- ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la società Colomion S.p.A. (P. IVA 00483380010), con sede in Reg. Molino n. 18, 10052 Bardonecchia, a realizzare l'intervento di "Realizzazione nuova linea di innevamento programmato lungo la pista 27 - Bosco" in località Melezet nel Comune di Bardonecchia su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza (conservate agli atti in formato digitale), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 01/09/2026, prot. n. A1800A/39775, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

#### *determina*

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la società Colomion S.p.A. (P. IVA 00483380010), con sede in Reg. Molino n. 18, 10052 Bardonecchia, a realizzare il progetto di "Realizzazione nuova linea di innevamento programmato lungo la pista 27 - Bosco" in località Melezet nel Comune di Bardonecchia, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. del Comune di Bardonecchia, Sezione B, foglio 29 – particella 86, foglio 30 – particelle 1, 2, 4, 6, 7, 24 e 25, foglio 32 – particelle

1 e 2, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico in data 01/09/2026, prot. n. A1800A/39775, Allegato A al presente provvedimento, e di seguito riportate:

1. nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" pubblicate da SNPA nel 2019;
2. per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
4. tutti i ritombamenti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; sarà fondamentale mantenere in efficienza nel tempo le opere di raccolta e allontanamento delle acque presenti lungo il tracciato della pista;
5. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Che il titolare dell'autorizzazione:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00 prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della l.r. 45/1989 non è tenuto alla compensazione della superficie trasformata in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di interesse, pubblico poiché ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009 non è tenuto alla compensazione della superficie boscata trasformata in quanto l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco.

Di richiamare quanto segue.

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni che decorrono dal provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta dal SUAP presso l'Unione Montana Valle Susa. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali ;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste;

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente;

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

- a. la comunicazione di inizio dei lavori;
- b. la comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato e alle prescrizioni dettate dalla presente autorizzazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A\_-\_Bardonecchia\_Innevamento-pista\_27\_parere\_geologico.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*  
*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.160.70/1722/2026C/A1800A

(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 114433/A1600A del 30/07/2026. Ns. Prot. n.35332/A1800A del 30/07/2026 - Pratica DQ 75890/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Realizzazione nuova linea di innevamento programmato su pista 27 "Bosco" in Comune di Bardonecchia (TO)".

Richiedente: Colomion S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione della nuova linea di innevamento programmato a servizio della pista n. 27 "Bosco", ubicata nel comprensorio sciistico di Melezet.

Il tracciato dello scavo in progetto è caratterizzato da una larghezza di 1,00 m, lunghezza pari a 1180 m, intervallata dalla posa di n° 28 pozzetti, collegato all'impianto di innevamento esistente. Le quote dell'intervento sono comprese tra 1900 m e 2180 m slm, con un dislivello di 280 m.

I lavori comporteranno un volume complessivo di scavi pari a 1062 mc, interamente riutilizzati per il ritombamento in sito.

L'ambito di intervento che interessa la porzione mediana del versante montano che dalla piana del Rio di Valle Stretta si spinge sino alla dorsale della P.ta della Mulattiera è caratterizzato dalla presenza di un importante fenomeno di DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante) che ne caratterizza la morfologia con rigonfiamenti ed ondulazioni a grande scala, localmente sottolineati da depressioni chiuse nei settori più bassi e sdoppiamenti della cresta, trench paralleli allo spartiacque, depressioni e improvvise rotture di pendenza nelle parti più elevate. Anche le pendenze della superficie topografica sono più significative nella porzione medio-superiore comprese tra i 15° ed i 27° mentre si addolciscono nel settore medio basale del versante. In relazione a tale fenomeno di DPGV il geologo incaricato Dott. Geol. Massimo Ceccucci evidenzia nella "Relazione geologica" che *"alla scala del versante, tale fenomeno però non mostra alcun*



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

*segno di riattivazione né attuale né recente (ultimi 20-30 anni) come testimoniato dall'assenza di alterazione dell'allineamento degli impianti di risalita esistenti"* attestando la compatibilità del contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi ed escludendo la presenza di fenomeni di dissesto attivi che possano essere interferite dai lavori.

Il geologo incaricato, alla conclusione delle indagini condotte nei luoghi oggetto di intervento, all'analisi della documentazione bibliografica disponibile e alle indicazioni progettuali, attesta la compatibilità idrogeologica di quanto previsto in progetto, anche in considerazione del fatto che *"gli interventi necessari per la predisposizione della rete di innevamento contemplano attività modeste che si traducono nell'esecuzione degli scavi di profondità estremamente contenuta e limitati ai primi strati del sottosuolo."*

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe viene rilevato dal professionista come il settore di versante oggetto d'intervento interferisca marginalmente nella porzione finale della pista "27 Bosco" con l'area valanghiva 118\_R\_TO del SIVA – Sistema Informativo Valanghe; lo stesso professionista attesta che dopo l'installazione di n.3 esploditori per il distacco programmato GazEx risalente a circa 30 anni fa e correntemente utilizzati dalla società esercente, non si sono più registrate interferenze valanghiva con la pista in oggetto.

Sotto il profilo nivologico pertanto, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), viene attestato che i lavori previsti non comportano modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione progettuale, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci e della relazione nivologica a firma dell'Ing. Francesco Belmondo;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia, relativamente al quadro del dissesto e della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo per la parte progettuale e nivologica e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle indicazioni contenute nelle "*Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" pubblicate da SNPA nel 2019;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
- tutti i ritombamenti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; sarà fondamentale mantenere in efficienza nel tempo le opere di raccolta e allontanamento delle acque presenti lungo il tracciato della pista;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di *altri* Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore  
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti*

*Dott. Andrea Berteà  
Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it*

*Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*